

COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI IERNIA

C.a.p. 86090 - Cod.Fisc 90000650946 - Part.Iva 00069890945 - Tel-Fax 0865-57135 - E-mail info@comune.longano.is.it

PROT. N. 2165

ORDINANZA SINDACALE N. 13 /2017

OGGETTO: CARENZA IDRICA ESTATE 2017 – ABBEVERATOI MONTANI -
PROVVEDIMENTI

IL SINDACO

- PREMESSO:
- Che ogni anno, durante il periodo estivo, si ripresenta il problema della carenza idrica causata dalla riduzione della portata delle sorgenti che riforniscono il pubblico acquedotto;
- Che negli ultimissimi anni il problema ha assunto maggiore intensità, a causa delle mutazioni del clima caratterizzato dall'innalzamento delle temperature e la diminuzione delle precipitazioni, specialmente nevose;
- Che, in particolare, l'anno in corso è caratterizzato da un'assenza di precipitazioni che sta causando seri problemi di siccità in tutto il territorio nazionale;
- Che, anche sul territorio comunale già si stanno facendo sentire gli effetti del suddetto problema con un livello delle sorgenti estremamente basso;
- CONSIDERATO:
- che nel corso della stagione estiva, molti allevatori locali trasferiscono il proprio bestiame nei pascoli montani;
- Che nei territori montani sono presenti numerosi abbeveratoi destinati al bestiame che trascorre la stagione estiva in detti territori;
- Che anche le sorgenti che alimentano i suddetti abbeveratoi risentono della carenza idrica attuale e che pertanto, le scarse risorse idriche devono essere utilizzate con la massima razionalità;
- RITENUTO necessario regolamentare l'utilizzo degli abbeveratoi montani;
- Visto il Regolamento Comunale di Igiene e Salute Pubblica;
- Vista la legge n. 833 del 1978;
- Visto il Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni;
- Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

E' consentito l'utilizzo degli abbeveratoi montani presenti sul territorio comunale esclusivamente per l'abbeveraggio diretto dei capi di bestiame (gli animali devono dissetarsi direttamente dall'abbeveratoio);

E' vietato prelevare l'acqua proveniente dagli abbeveratoi montani mediante cisterne o altra tipologia di contenitori che consenta di trasferire l'acqua in altri luoghi diversi dai siti di presenza degli abbeveratoi stessi;

E' vietato l'utilizzo dell'acqua proveniente dagli abbeveratoi per uso diverso da quello zootecnico;

La presente ordinanza ha validità su tutto il territorio comunale fino al 15/10/2017, salvo proroghe che dovessero rendesi necessarie e salvo diverse disposizioni.

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

Il Responsabile del servizio di vigilanza è incaricato di dare adeguata, massima pubblicità al presente provvedimento, mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, nonché mediante i consueti metodi di diffusione.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7/8/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompletezza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso:

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è l'Ufficio di Polizia Locale.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi delle vigenti norme di legge.

Gli organi di polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Longano, li 08/07/2017

IL SINDACO
Dr. Antonio Difesa

